

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 2 ottobre 2023

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 7/2023

OGGETTO: *Aggiornamento fiscale*

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS I° E II° TRIMESTRE 2023 – ANTICIPO TERMINE COMPENSAZIONE AL 15.11.2023

Decreto Proroghe

Il "Decreto Proroghe", approvato lo scorso 27 settembre e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, **anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.**

A tal fine è stato precisato che è legittima la strada di anticipare, entro il 15 novembre, la presentazione dei modelli F24 riguardanti il versamento in scadenza il giorno 16.11.2023 e il pagamento del II° acconto in scadenza il giorno 30.11.2023 con utilizzo in compensazione dei citati crediti.

Oltre la data del 15 novembre 2023 non sarà più possibile compensare in F24 o cedere i residui crediti energia e gas maturati nel I° e II° trimestre 2023.

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

D.L. del 10 agosto 2023, n. 104

L'articolo 24, D.L. 104/2023 ha previsto la proroga del termine dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e fruire del *superbonus* nella misura del 110%, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST DAL 2024

D.M. del 20 luglio 2023

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2023, il D.M. 20 luglio 2023 che elimina la Confederazione elvetica dalla *black list* delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999. L'efficacia della disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: **la Svizzera sarà quindi esclusa dall'elenco contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.**

PREMESSA

La normativa tributaria nazionale prevede, come noto, talune disposizioni di sfavore indirizzate, tra l'altro, alle persone fisiche che risiedono in Stati considerati a fiscalità privilegiata in quanto inclusi nell'elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999.

N.B. Il D.M. 4 maggio 1999 contiene l'elenco degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza fiscale delle persone fisiche, prevista dall'articolo 2, comma 2-*bis*, Tuir, in virtù del quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori con regime fiscale agevolato, spesso chiamati "*paradisi fiscali*", in cui non c'è un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria (c.d. territori *black list*).

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

La seguente tabella riporta gli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

Stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef in vigore sino al 2023				
Alderney	Costa Rica	Isole Cook	Nauru	Svizzera
Andorra	Dominica	Isole Marshall	Niue	Taiwan
Anguilla	Emirati Arabi Uniti	Isole Vergini Britanniche	Oman	Tonga
Antigua e Barbuda	Ecuador	Jersey	Panama	Turks e Caicos
Antille Olandesi	Filippine	Libano	Polinesia Francese	Tuvalu
Aruba	Gibilterra	Liberia	Monaco	Uruguay
Bahamas	Gibuti	Liechtenstein	Sark	Vanuatu
Bahreïn	Grenada	Macao	Seicelle	Samoa
Barbados	Guernsey	Malaysia	Singapore	
Belize	Hong Kong	Maldive	Saint Kitts e Nevis	
Bermuda	Isola di Man	Mauritius	Saint Lucia	
Brunei	Isole Cayman	Monserrat	Saint Vincent e Grenadine	

PRINCIPALI EFFETTI POSITIVI PER I CONTRIBUENTI

Gli effetti positivi per i contribuenti a seguito dell'uscita della Svizzera dalla *black list* sono così riepilogati:

- onere di provare il trasferimento fittizio sull'amministrazione finanziaria;
- sanzioni ordinarie (non più raddoppiate) su monitoraggio fiscale;
- inapplicabilità di talune presunzioni fiscali.

È DETRAIBILE L'IVA SULL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ABITATIVO DESTINATO AD ATTIVITÀ D'IMPRESA

Risposta Agenzia Entrate del 24 luglio 2023, n. 392

Con la risposta a **interpello n. 392 del 24 luglio 2023**, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che risulta detraibile l'Iva assolta all'acquisto di un immobile abitativo destinato alla **locazione turistica** in quanto attività imponibile ai fini Iva.

Alla luce della normativa interna il principio affermato nel recente adempimento di prassi dall'amministrazione finanziaria risulta tutt'altro che scontato (che il vigente articolo 19-bis1 lettera i), D.P.R. 633/1972 afferma che non è oggettivamente detraibile l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati abitativi, salvo che per le seguenti due specifiche eccezioni:

- per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione dei fabbricati;
- per le imprese che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8 dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972e che applicano il *pro rata* di detrazione dell'Iva.

IL CASO

Nel caso specifico una società sosteneva di svolgere una vera e propria attività commerciale di locazione a uso turistico, il cui scopo non solo era l'impiego del bene con finalità locative, ma era anche quello di offrire una serie di servizi accessori quali la pulizia dei locali ed il cambio della biancheria.

Si trattava, pertanto, di una vera e propria attività d'impresa, le cui operazioni attive venivano assoggettate ad aliquota Iva del 10% in quanto la locazione dell'immobile era qualificabile come prestazione relativa ad una struttura ricettiva (così prevede il n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, che tra le varie ipotesi contempla, appunto, le case e gli appartamenti per vacanze).

Nel sostenere quindi che al caso descritto non si rende applicabile la limitazione oggettiva alla detrazione dell'Iva di cui al citato articolo 19-bis1, lettera I), D.P.R. 633/1972 la citata risposta a interpello n. 392/E/2023 richiama quanto affermato nella precedente risoluzione n. 18/E/2012 nella quale l'Agenzia delle Entrate afferma che *"gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affittacamere, ecc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua di"*

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

fabbricati strumentali per natura". Risulta di conseguenza detraibile l'imposta assolta sui lavori di ristrutturazione di un immobile abitativo (classificato in categoria catastale A/2), ma in concreto utilizzato per lo svolgimento di un'attività di affittacamere e casa vacanze, in quanto trattasi di un bene strumentale.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, dopo aver ricordato che la norma di indebitabilità oggettiva di cui all'articolo 19-bis1, lettera i), D.P.R. 633/1972 ha lo scopo di evitare indebite detrazioni d'imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni e servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati promiscuamente sia per l'attività d'impresa sia per finalità estranee alla stessa, ritiene che l'Iva assolta sull'acquisto sia detraibile da parte della società.

Dai richiamati chiarimenti di prassi emerge quindi che ciò che rileva per riconoscere il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto dell'immobile abitativo non è tanto la sua classificazione catastale (principio sostenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate in più occasioni), bensì la sua concreta destinazione (a tal proposito si vedano i principi affermati nelle sentenze n. 11333/2020 e n. 4606/2016 della Suprema Corte di Cassazione).

ESTESO DAL 2023 AGLI INFERMIERI PEDIATRICI L'INVIO DEI DATI AL STS

Decreto del 22 maggio 2023, n. 128

Il D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto l'obbligo, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute da persone fisiche "privati", al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il Mod. 730/REDDITI PF precompilato. Nel corso del tempo, con appositi Decreti, la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento è stata ampliata, come riepilogato nella tabella riportata in calce al presente articolo.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI DAL 2023

Con la pubblicazione sulla G.U. 3 giugno 2023, n. 128 del Decreto 22 maggio 2023 il MEF, introducendo la nuova lett. h) al comma 1 dell'art. 1, D.M. 1 settembre 2016, estende agli iscritti all'Albo professionale degli **infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal D.M. n. 70/97** l'obbligo di invio al STS dei dati delle spese sanitarie.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. n. 70/97 l'infermiere pediatrico è:

"l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica".

Con Provvedimento 11 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2023, per le prestazioni erogate dagli infermieri pediatrici iscritti nell'apposito Albo. In merito, l'Amministrazione finanziaria afferma che ai predetti soggetti verrà **applicata la medesima disciplina prevista per gli altri soggetti tenuti all'adempimento** (Provvedimenti 6 maggio 2019, 23 dicembre 2019, 16 ottobre 2020, 30 settembre 2021 e 16 dicembre 2022).

TERMINI DI INVIO DEI DATI

Con l'aggiunta del comma 3-ter all'art. 3, D.M. 1 settembre 2016 i **nuovi soggetti obbligati** sono tenuti a trasmettere:

- i dati relativi alle spese sanitarie **sostenute nel 2023** (intero anno) **entro il 31 gennaio 2024**;
- i dati relativi alle spese sanitarie **sostenute a decorrere dall'1° gennaio 2024 con la periodicità ordinariamente prevista** per la generalità dei soggetti obbligati.

In particolare, si rammenta che l'art. 7, D.M. 19 ottobre 2022 prevede l'invio dei dati in esame **con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo** alla data del documento fiscale, considerando che *"per la scadenza della trasmissione dei dati ... si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale"*.

Tale periodicità, **oggetto di ripetuti differimenti**, risulta applicabile **a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024**.

ATTENZIONE

*Si noti che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni mediante il **Registratore Telematico**.*

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

INVIO DATI AL STS E DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE SDI

L'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 prevede il **divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019**. Tale divieto è stato **prorogato per il 2020, 2021 e 2022** ad opera, rispettivamente, del D.L. n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dall'art. 5, comma 12-quater, D.L. n. 215/2021.

L'art. 3, comma 2, D.L. n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe", **ha esteso tale divieto anche al 2023**.

Soggetti obbligati all'invio dei dati spese sanitarie al STS	
Dal 2015	Medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari.
Dal 2016	Strutture sanitarie autorizzate non accreditate, "parafarmacie", psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari.
Dal 2019	<ul style="list-style-type: none">◆ Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia ;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario;◆ iscritti all'Albo dei biologi.
Dal 2021	<ul style="list-style-type: none">◆ Iscritti all'elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico audiometrista;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico audioprotesista;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico ortopedico;◆ iscritti all'elenco speciale di dietista;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Soggetti obbligati all'invio dei dati spese sanitarie al STS

Dal 2021	<ul style="list-style-type: none">◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare;◆ iscritti all'elenco speciale di igienista dentale;◆ iscritti all'elenco speciale di fisioterapista;◆ iscritti all'elenco speciale di logopedista;◆ iscritti all'elenco speciale di podologo;◆ iscritti all'elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia;◆ iscritti all'elenco speciale di terapista della neuro / psicomotricità dell'età evolutiva;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica;◆ iscritti all'elenco speciale di terapista occupazionale;◆ iscritti all'elenco speciale di educatore professionale;◆ iscritti all'elenco speciale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;◆ iscritti all'elenco speciale di massofisioterapisti con titolo conseguito ex Legge n. 403/71.
Dal 2022	<ul style="list-style-type: none">◆ esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con il codice di attività (primario o secondario) "47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL